

40677-25



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

Composta da

Emilia Anna Giordano - Presidente -

Giuseppina Anna R. Pacilli - Relatrice -

Roberta Licci

Paolo Di Geronimo

Andrea Natale

Sent. n. 1722/2025

C.C. - 02/12/2025

R.G.N. 32485/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

██████████ nato a ████████ il ████████

avverso l'ordinanza del 08/09/2025 del Tribunale di Trani

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;

udito il Sostituto Procuratore Generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo di annullare l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Trani;

udito l'Avv. ████████ ████████, difensore del ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell'8 settembre 2025 il Tribunale di Trani ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da ██████████ avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio di due telefoni cellulari e di un computer, per carenza di interesse, essendo i beni stati restituiti all'avente diritto.

1

2. Il ricorrente è indagato per i reati di cui agli artt. 317 e 609-*bis* cod. pen.

3. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto violazione di legge, avendo il Tribunale errato nella valutazione dell'interesse a ricorrere, atteso che era stata formata la copia forense del contenuto dei beni restituiti e vi è l'interesse a una pronuncia che accerti l'illegittimità della loro acquisizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso che, secondo alcune pronunce, ove il sequestro probatorio riguardi dispositivi elettronici, contenenti dati informatici, già restituiti all'avente diritto in esito all'estrazione di "copia forense", è ammissibile la richiesta di riesame, finalizzata alla verifica della proporzionalità del mezzo di ricerca della prova rispetto ai dati personali non rilevanti a fini investigativi, nel solo caso in cui sia dimostrata la sussistenza di un interesse concreto e attuale alla disponibilità esclusiva dei dati contenuti nella copia estratta (Sez. 2, n. 37409 del 10/09/2024, Vegliani, Rv. 286989 - 01).

Tale soluzione, come già osservato in altre pronunce, non è condivisibile, posto che a fronte del sequestro di dispositivi elettronici per loro natura "personali", in quanto in uso esclusivo del titolare (qual è la tipica ipotesi del sequestro del cellulare), l'interesse alla perimetrazione del sequestro e all'esclusione dell'apprensione massiva dei dati è, sostanzialmente, in *re ipsa* (Sez. 2, n. 34324 del 25/09/2025, Resmini, Rv. 288682 - 01; Sez. 6, n. 26372 del 03/06/2025, De Grecis, Rv. 288535 - 01; Sez. 6, n. 17878 del 03/02/2022, Losurdo, Rv. 283302 - 01).

Va, pertanto, affermato che, in caso di sequestro probatorio di un telefono cellulare contenente dati informatici, pur se già restituito all'avente diritto previa estrazione di "copia forense", sussiste di per sé l'interesse di questi a proporre riesame per la verifica della sussistenza dei presupposti applicativi della misura, senza necessità della dimostrazione relativa alla disponibilità esclusiva di quanto ivi contenuto, essendo lo "smartphone" un dispositivo destinato per sua natura a raccogliere informazioni personali e riservate.

3. Nel caso in esame, il decreto di sequestro probatorio ha ad oggetto telefoni cellulari e dispositivi elettronici. In esecuzione di tale provvedimento sono stati sequestrati due cellulari e un PC portatile e, con decreto del primo

agosto 2025, tutte le apparecchiature informatiche sono state restituite all'indagato, previa estrazione di copia forense.

Alla luce delle anzidette coordinate ermeneutiche è evidente che la tesi del Tribunale, secondo cui non sussiste un interesse concreto e attuale all'impugnazione, essendo state restituite le apparecchiature informatiche sequestrate, non è corretta.

Ne conseguono l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Trani per l'ulteriore corso.

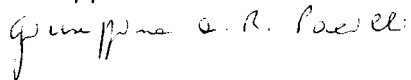
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trani per l'ulteriore corso.

Così deciso il 2 dicembre 2025.

Il Consigliere estensore

Giuseppina Anna Rosaria Pacilli



La Presidente

Emilia Anna Giordano



Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente

